VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 (prot. n. 15), e successive modificazioni, relativo alla Banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTI i decreti ministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270 del 2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386) "*Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)*", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, e in particolare l'allegato 1;

VISTO il decreto 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) "*Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*", come modificato dal decreto 8 gennaio

2021 (prot. n. 8) e, in particolare, l'articolo 8 "*Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale*";

RITENUTO di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

VISTA l'imminente conclusione delle procedure di approvazione degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio per il prossimo anno accademico;

RITENUTO, quindi, di procedere in tempo utile per il prossimo anno accademico;

DECRETA:

Art. 1

1. Le Istituzioni universitarie, nella loro autonomia, definiscono le attività affini o integrative, di cui all'articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali attività.
2. Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale, che assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente.
3. Le attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.

Art. 2

1. Il Ministero provvede alla riapertura della banca dati dell'offerta formativa per consentire agli Atenei i conseguenti adeguamenti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, degli ordinamenti didattici già approvati, esclusivamente per quanto attiene alle attività formative affini o integrative, lasciando inalterato il numero dei CFU complessivamente attribuito alle stesse.
2. All'Allegato 1, punto 2.1, del decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386), sono soppresse le parole da "*Art. 3, comma 4*" a "*adeguata motivazione*".

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori delle Università Italiane
Al Presidente del C.U.N.
Al Presidente della C.R.U.I.
Al Presidente dell'A.N.V.U.R.
Al Presidente del C.N.S.U.
Al Direttore del CINECA
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio.

Si fa presente che sul sito internet del Ministero www.mur.gov.it, nell'Area tematica "*Università – Offerta Formativa – Accreditamento Lauree e Lauree Magistrali"*, è pubblicato il ***Decreto Ministeriale 3 febbraio 2021***, prot. ***n. 133*** (registrato dalla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Con tale Decreto si è provveduto ad intervenire con una parziale modifica del D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 (pubblicato su G.U. n. 246 del 22 ottobre 2017; SO n. 212), relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio nelle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento sull'autonomia didattica dell'Ateneo).

Ciò con la finalità di consentire una "maggiore flessibilità" dei percorsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative. Si evidenziano di seguito le principali novità contenute nel provvedimento:

a) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, i settori scientifico-disciplinari relativi alle attività affini e integrative non dovranno essere più riportati nella parte del regolamento didattico d'Ateneo relativa agli ordinamenti didattici (RAD) ai fini della approvazione ministeriale, sentito il CUN. Tali attività saranno definite in autonomia dagli Atenei nel regolamento didattico del corso "*in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo*";
b) l'Ateneo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 1, continua a dover riportare nell'ordinamento didattico *"esclusivamente (…) i CFU complessivamente assegnati*" alle attività affini e integrative;
c) secondo quanto poi indicato all'art. 1, comma 2, le attività affini e integrative potranno afferire a settori diversi da quelli previsti come di base e caratterizzanti per la relativa Classe, purché le stesse "*assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente*". Resta ferma la possibilità per l'Ateneo, stante la sua autonomia nella definizione delle attività affini e integrative di cui al citato comma 1, di prendere in considerazione in tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
d) la tipologia delle attività formative affini e integrative (corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività) è scelta in autonomia dagli Atenei purché, come indicato all'art. 1, comma 3, tali attività siano "*finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio*".

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA
E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it

Circa i tempi di applicazione del presente Decreto, si fa presente che l'*iter* per la definizione dei RAD dell'offerta formativa in corso sarà ultimato secondo le procedure *ante* D.M. n. 133/2021.

Gli Atenei che intendano avvalersi già per l'a.a. 2021/2022 della maggiore flessibilità introdotta con il D.M. n. 133/2021 possono in ogni caso prevedere, nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, settori scientifico disciplinari diversi da quelli indicati nel RAD. In tal caso le Università dovranno, pertanto, indicare nella SUA-CdS (sezioni della didattica programmata ed erogata) anche tali settori, unitamente alle relative attività formative e alla docenza, nel rispetto dei termini indicati dal DDG del 23 ottobre 2020.

Per l'a.a. 2022/2023 si provvederà al conseguente adeguamento della sezione RAD della banca dati SUA-CdS.

In particolare, ai fini dell'istituzione di nuovi Corsi, gli Atenei non dovranno più riportare nel RAD i settori scientifico disciplinari delle attività affini e integrative, dovendo semplicemente fornire – unitamente all'indicazione del numero totale dei C.F.U. – una descrizione sintetica di tali attività, tenuto conto di quanto richiamato ai sopraindicati punti da a) a d).

Tale descrizione sarà utile ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell'approvazione dell'ordinamento didattico del nuovo corso.

Con riferimento ai Corsi già istituiti e accreditati, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del D.M. in oggetto, gli Atenei potranno procedere a eliminare i SSD riportati nell'ambito delle attività affini e integrative, sostituendoli però con la descrizione sintetica di tali attività.

Tale modifica non sarà oggetto di approvazione ministeriale, che si renderà invece necessaria qualora si intervenga sul numero totale di crediti di tali attività o qualora si intenda eventualmente modificare gli obiettivi formativi del Corso attraverso una modifica delle attività affini e integrative stesse.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) [1]

[1] *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio.*

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Ex DGSINFS Ufficio 6° "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA
E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it